



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 25/10/2016

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e del Regolamento comunale per il decentramento e la partecipazione, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione [agli articoli 118, comma 4, 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione](#).

2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione, che si estrinseca attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, realizza l'amministrazione condivisa.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Genova che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della [Legge 241 del 7 agosto 1990](#) e sue successive modificazioni.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi [dell'articolo 118, ultimo comma della Costituzione](#) per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.

b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.

c) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. L'iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta dell'amministrazione comunale.

e) Patto di collaborazione: l'atto mediante il quale l'amministrazione comunale e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.

f) Percorso di dialogo e confronto sui beni comuni: momenti strutturati a rilevanza cittadina che il Municipio in cui ricadono i beni comuni oggetto delle proposte di patti di collaborazione ha il compito di convocare. Gli incontri, supportati e coordinati dall'ufficio per l'amministrazione condivisa, devono prevedere la presenza dei cittadini attivi proponenti, degli organi politici comunali e municipali, degli uffici competenti per materia e sono aperti a tutta la cittadinanza. Tali incontri rispondono all'esigenza di far conoscere le proposte avanzate, fare

emergere istanze dal territorio e favorire il confronto tra i promotori laddove vi siano diverse proposte riguardanti gli stessi beni, facilitare la formulazione di una proposta condivisa mediante l'utilizzo di tecniche e strumenti atti al codisegno e alla codecisione. I documenti di restituzione degli esiti del percorso costituiscono parte degli atti relativi al patto di collaborazione.

g) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.

h) Rigenerazione: attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.

i) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.

j) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.

k) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.

e) Promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, lingua, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità.

f) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.

g) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

- i) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.
- k) Policentrismo e prossimità: l'amministrazione riconosce la storica organizzazione policentrica della città che vede oggi comunità locali in corso di trasformazione: da identità storicamente determinate a nodi di progettualità verso nuove forme di convivenza; in forza di ciò, le individua come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti con l'amministrazione comunale, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità. Gli eventuali patti di collaborazione dovranno attenersi ai programmi individuali, garantire le coperture assicurative e prevedere la disponibilità di personale comunale in qualità di tutor.
7. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui l'amministrazione comunale può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con cittadini attivi.
8. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani possono costituire progetti di cittadinanza attiva aperti a persone di minore età, singole, associate e/o partecipanti ad enti e organizzazioni, ai sensi della [Legge 176/91](#) (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) e coerentemente con le Linee di Indirizzo della Regione Liguria in materia di partecipazione minorile, nei limiti dettati dalle norme civilistiche in merito alla capacità di agire che impongono la garanzia di persone maggiorenni nell'ambito della sottoscrizione di patti di collaborazione.
9. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti educativi e di inclusione per migranti ospitati nel territorio cittadino che abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale.

10. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti di riqualificazione degli immobili acquisiti dalla civica amministrazione nell'ambito della normativa prevista dal [Codice delle norme antimafia](#) in riferimento ai beni confiscati alla mafia. La Civica Amministrazione, pertanto, nell'ambito del percorso ad evidenza pubblica per l'assegnazione di tali beni, può premiare la presenza e costituzione di patti di collaborazione tra cittadini attivi che qualificano l'azione del futuro soggetto gestore.

11. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire patti di collaborazione per i cittadini attivi che spontaneamente dichiarano la propria disponibilità nel corso o successivamente ad un'emergenza meteo.

12. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono essere strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo, coinvolgendo la comunità.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

2. Il contenuto tipo del patto è definito nello schema-tipo di patto approvato dalla giunta comunale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e trasmesso ai consiglieri comunali.

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta in termini di complessità e durata, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione, con riferimento all'eventuale percorso di dialogo e confronto svoltosi di cui all'articolo 2 lettera f);
- f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;
- j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso l'apposito portale web di cui all'articolo 20;
- k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;

- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
- n) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- o) la composizione di eventuali gruppi di persone di minore età, la loro forma di associazione e le persone adulte referenti ai fini della garanzia di sottoscrizione dei patti.
4. Per la valutazione delle proposte di collaborazione relative ai patti di collaborazione ordinari e complessi il dirigente responsabile costituisce, ove necessario, un gruppo di lavoro comunale e/o municipale e concorda un calendario di incontri per il confronto con il soggetto proponente.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi [dell'articolo 118, ultimo comma della Costituzione](#). L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico amministrativo a tutti i livelli ed il carattere trasversale del suo esercizio;
 - garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi e di coordinare le proposte di collaborazione e l'esecuzione dei patti, si individua una unità organizzativa responsabile del procedimento per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio). La collocazione nell'organigramma dell'Ente ed il relativo funzionigramma, da definire in base al comma 1, risponderanno ad attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni.
3. Tale unità organizzativa, in collaborazione con i Municipi in cui ricadono i beni e le Direzioni competenti:
- a) definisce linee guida per l'azione ed il supporto agli altri uffici comunali e municipali nella relazione con i cittadini, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nell'individuazione di strumenti di sostegno, nella promozione e rendicontazione sociale dei processi organizzativi ed operativi;
 - b) esamina e sistematizza le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, collabora con il dirigente responsabile del confronto con il soggetto proponente e della coprogettazione del patto di collaborazione e coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte;
 - c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione dei patti di collaborazione, d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di monitoraggio e valutazione; e) delinea le linee guida per l'albo dei funzionari per l'amministrazione condivisa.
4. Il complesso delle spese sostenute a carico del bilancio comunale dovranno essere compatibili con gli equilibri di bilancio, prevedendo, nell'ambito degli stanziamenti programmatici, l'attribuzione di un plafond all'Ufficio di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità o occasionali, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione secondo un modello che verrà messo a disposizione nelle pagine del portale istituzionale dedicato all'amministrazione condivisa e presso un ufficio comunale preposto.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i più frequenti interventi di cura di modesta entità o occasionali che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali sono quelli volti a migliorare e qualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia, riparative, di allestimento, di decorazione e simili.
3. Possono inoltre essere oggetto di patti di collaborazione ordinari anche attività che qualificano la convivenza civile e promuovono offerta culturale attraverso animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività educative, artistiche, formative, sportive e simili.
4. Per i patti di collaborazione ordinari il dirigente responsabile è quello del Municipio in cui ricade il bene, che verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e lo pubblica sul portale dedicato.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
6. Il mancato rispetto del termine di 15 giorni di cui ai precedenti punti 4 e 5 è considerato nelle valutazioni relative al conseguimento degli obiettivi da parte del Dirigente responsabile.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. La Giunta comunale propone al Consiglio comunale i beni comuni che compongono il catalogo dei beni oggetto di patti complessi con i cittadini attivi quale allegato aggiuntivo all'elenco di cui all'art. 58, comma 1, del [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#), cosiddetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni, previa acquisizione del parere del Consiglio del Municipio in cui ricade il bene. Tale elenco è allegato al bilancio di previsione dell'Ente.
3. I consigli municipali possono proporre beni comuni da inserire nel catalogo secondo la procedura relativa alle proposte di cui all'articolo 9 del regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale.
4. I cittadini attivi possono proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nel catalogo, trasmettendo la richiesta all'unità organizzativa per l'amministrazione condivisa, che, previa informativa al Municipio nel quale ricade il bene, la sottoporrà alla giunta comunale ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite e con eventuale inserimento nel catalogo di cui al precedente comma 2. Sarà cura dell'unità organizzativa, d'intesa con il dirigente competente, dare comunicazione ai proponenti dell'esito di tale proposta.
5. La Giunta comunale, a seguito dell'approvazione del bilancio e nell'ambito delle risorse ivi previste, predispone, con atto di indirizzo, previa acquisizione del parere dei Municipi interessati, per uno o più beni oggetto del catalogo, un avviso pubblico per raccogliere le proposte di collaborazione relative ai beni oggetto dell'avviso. L'avviso individua i termini entro i quali possono essere presentate le proposte di collaborazione e, nel caso di proposte riferite agli stessi beni o spazi, approva lo svolgimento sia del percorso di dialogo e confronto sui beni comuni previsto all'articolo 2 lettera f) sia di un procedimento di selezione ed i relativi criteri da utilizzare nel caso in cui non si pervenga ad un'unica proposta progettuale, assegna eventuali risorse finanziarie. Tale avviso designa, altresì, il dirigente responsabile sia della sottoscrizione del patto di collaborazione sia del suddetto procedimento di selezione. Degli adempimenti elencati è informato il Consiglio Comunale.

6. Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso il dirigente responsabile, previa acquisizione del parere del Municipio in cui ricade il bene, ne dà comunicazione ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
7. Il patto di collaborazione complesso viene predisposto dal dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e lo pubblica sul portale dedicato.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Le proposte devono attuarsi nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Deve essere comunque garantito il necessario coordinamento tra i procedimenti in corso presso i competenti settori del Comune e le azioni e gli interventi oggetto del patto di collaborazione, relativi ai medesimi ambiti di riferimento e/o di influenza.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi [del Decreto Legislativo 42 del 22 gennaio 2004](#) sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'amministrazione comunale.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone sia l'uso nell'interesse generale sia una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
9. La durata del patto di collaborazione avente ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
10. La civica amministrazione può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi oppure ai sensi dell'articolo [838 del Codice Civile](#) ("Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico"), informando il Consiglio Comunale.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore
 - d) sia data comunicazione preventiva entro 15 giorni dall'inizio dell'iniziativa sul portale del regolamento di cui all'articolo 17;
 - e) la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo, siano inseriti nel portale di cui all'articolo 17.
3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#).
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma 1 di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Degli adempimenti di cui sopra il Consiglio Comunale sarà informato.

Articolo 12 – Formazione e percorsi educativi

1. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.
2. Il Comune collabora con le scuole e con le Università per l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.
3. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
4. Il Comune promuove i patti di collaborazione, come forma concreta di cittadinanza attiva, per e con i cittadini minorenni, attraverso associazioni, scuole, comitati di cittadini di maggiore età e attraverso ogni altra

forma che consenta alle persone di minore età – con i necessari supporti di legge da parte di adulti maggiorenni titolati a garantire i patti stante le norme civilistiche – di esercitare il loro diritto/dovere alla partecipazione della cura e promozione dei beni pubblici.

Articolo 13 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti collaborazione.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi. Nell'ambito di specifici stanziamenti di bilancio il Consiglio comunale provvederà a destinare risorse finanziarie a sostegno del modello dell'amministrazione condivisa.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

4. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 14 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

3. E' istituito con apposito provvedimento di giunta comunale l'Albo dei cittadini, singoli ed associati, "Amici dell'amministrazione condivisa" da approvare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. L'Albo dei cittadini sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare e dialogare con i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

2. Il Comune nel perseguire tale finalità abbatte ogni ostacolo di natura culturale, linguistica, tecnologico o di qualsiasi altro genere affinché i cittadini possano accedere all'esercizio delle opportunità previste nel presente regolamento.

3. L'attività di comunicazione e dialogo mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
- d) raccogliere spunti e suggerimenti da mettere a sistema anche attraverso i nuovi strumenti digitali.

Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web

1. La documentazione delle attività svolte dovrà essere raccolta, pubblicata nell'apposito portale dell'amministrazione condivisa e debitamente valutata dall'Ufficio, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.

2. Nelle more della realizzazione del suddetto portale, l'amministrazione comunale, per ottemperare alle finalità di cui al comma 1, si avvale degli strumenti di comunicazione già in uso presso gli uffici, con particolare riferimento al sito istituzionale dell'Ente, in coerenza con quanto stabilito dalle politiche di comunicazione istituzionale in tema di siti web.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

4. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie. Le rendicontazioni saranno inviate ai Consiglieri Comunali.
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
- e) interattività: i cittadini interessati a specifici argomenti oggetto di azione devono essere messi in grado di interagire con la civica amministrazione nella misura in cui il loro contributo potrebbe aggiungere valore alla progettazione condivisa del bene pubblico.

5. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;

- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate;
- e) grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d'interazione.

6. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso il portale dell'amministrazione condivisa di cui al comma 1, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati, adoperandosi per alzare le competenze digitali dei propri cittadini.

7. Per facilitare l'individuazione degli spazi e degli immobili oggetto dei patti di collaborazione, e quindi per consentire una verifica e valutazione delle azioni e servizi resi, l'amministrazione si impegna a mettere a disposizione sul portale dell'amministrazione condivisa gli strumenti cartografici di cui già dispone, prevedendone anche uno sviluppo per realizzare modalità di interscambio di informazioni.

8. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

9. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi vengono fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Trattandosi di interventi d'interesse pubblico il Comune stipulerà apposite polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. L'amministrazione può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate, informando il Consiglio Comunale.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'[articolo 2051 del Codice Civile](#), la qualità di custodi dei beni

stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
2. Gli impegni dell'Amministrazione in ordine ai patti di collaborazione con i cittadini attivi possono costituire oggetto di obiettivi assegnati al personale dipendente dall'Ente, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta comunale è autorizzata ad apportare al testo del presente regolamento le modifiche strettamente indispensabili ad adeguare lo stesso a normative sopravvenute e che comportino unicamente esercizio di discrezionalità tecnica, purché tali modifiche siano di limitata entità e risultino coerenti con l'impianto generale del regolamento medesimo. Delle modifiche viene fornita informativa al Consiglio comunale ed ai Municipi.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno dalla sua entrata in vigore, secondo una scansione per fasi di attuazione.
2. Al termine del periodo, entro un mese dalla scadenza, la giunta comunale e i Municipi presentano al Consiglio comunale una relazione di verifica dell'attuazione e di valutazione dell'opportunità di adottare interventi correttivi, sulla base di quanto monitorato dall'Ufficio competente.

Articolo 23 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
2. L'unità organizzativa per l'amministrazione condivisa viene individuata dal Direttore Generale sulla base dell'organigramma comunale.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione pag. 1

Articolo 2 – Definizioni pag.1

Articolo 3 - Principi generali pag. 2

Articolo 4 - Cittadini attivi pag. 3

Articolo 5 - Patto di collaborazione pag. 4

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali pag. 5

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari pag. 5

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi pag. 6

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici pag. 7

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali pag. 8

Articolo 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale pag. 8

Articolo 12 – Formazione e percorsi educativi pag. 8

Articolo 13 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno pag. 9

Articolo 14 – Autofinanziamento pag. 9

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate pag. 9

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 – Comunicazione pag. 9

Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web pag. 10

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi pag. 11

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità pag. 11

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione pag. 12

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative pag. 12

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione pag. 12

Articolo 23 - Disposizioni transitorie pag. 12